

Il Sig. Sindaco Ing. Romano Franchi illustra la manovra comunale IMU per coniugare il concreto principio di equità fiscale con la necessità di recuperare circa 500.000,00 euro di risorse mancanti dall'ormai concluso gettito ICI. I dati del Ministero purtroppo sono molto diversi da quelli elaborati dagli Uffici; ovviamente per tutti i Comuni d'Italia. Ecco perché l'applicazione, quest'anno, dell'imposta ha un carattere realmente di sperimentabilità e di cambiamento epocale.

Il Consigliere di Opposizione "ARIA NUOVA PER MARZABOTTO" sig. Giuseppe Laffi chiede informazioni sulle aliquote applicabili ad immobili (2° casa) sfitti.

Il Consigliere di Opposizione "PD-IDV-INDIPENDENTI" Sig. Massimo Veronesi è d'accordo sulle preoccupazioni espresse dal collega Laffi circa l'attuale difficoltà, per i proprietari di 2° casa a rendere queste abitazioni affittabili, stante la forte crisi economica che si sta vivendo; infatti, ritiene che situazioni di "comodato d'uso" gratuito per le seconde case (cioè case non in proprietà) siano piuttosto frequenti e frutto di necessità. Sarebbe auspicabile che gli Enti locali si organizzassero per fare delle proteste motivate, decise e significative. Complessivamente la manovra presentata dal sig. Sindaco è equa e condivisibile.

Il Sig. Sindaco Ing. Romano Franchi registra con soddisfazione ed attenzione le osservazioni dei Consiglieri intervenuti e conferma come la manovra IMU, pur con tutte le difficoltà applicative del caso, sia stata voluta fortemente da tutta la Giunta: alternative non ce ne erano. Il fatto è, continua il sig. Sindaco, che a Marzabotto si sta registrando una forte tensione sociale in ambito abitativo. Le persone hanno difficoltà a pagare affitti di mercato o di affrontare le spese di un mutuo: abbiamo registrato ben 120 domande di assegnazione di case popolari. Per quanto riguarda la manovra in oggetto, abbiamo previsto un fondo "contributo" di 50 € ai cittadini che presentano ISEE non superiore a 15.000,00 euro annui.

L'Assessore Valerio Bignami esprime alcune importanti considerazioni politiche sul tema IMU che si inserisce, come manovra fiscale locale, in un contesto immobiliare profondamente cambiato; per questo, a suo parere, il sistema impositivo IMU va rivisto perché non tiene realmente conto del valore **reale** degli immobili, almeno di una buona parte degli immobili sui quali si applica. Anche la riforma del Catasto (che presto verrà attuata) inciderà parecchio sull'IMU (l'imposizione sulle rendite al valore commerciale).

Il Sig. Sindaco Ing. Romano Franchi rende noto che l'ANCI ha proposto al Governo Monti di rendere dal 13 l'imposta IMU totalmente di competenza comunale.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO il D.L. del 6 dicembre 2011, pubblicato sulla G.U. n. 284 del 6 dicembre 2011, convertito in legge con modificazioni dalla Legge 214 del 22 dicembre 2011, che all'articolo 13 ha disposto l'anticipazione, in via sperimentale, dell'introduzione dell'Imposta Municipale Propria a decorrere dal 1° gennaio 2012;

DATO ATTO che il periodo di applicazione sperimentale dell'IMU propria riguarda gli anni 2012, 2013 e 2014;

EVIDENZIATO, in particolare, che l'IMU sperimentale dovrà essere applicata sulla base delle disposizioni dell'art. 13 del D.L. 201/2011 ed altresì degli articoli 8 e 9 del D.Lgs 23/2011 in quanto compatibili;

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n.95 del 14/06/2012 con cui si provvedeva all'approvazione del progetto di Bilancio per l'esercizio 2012, mettendo in evidenza la manovra tariffaria complessiva;

RICHIAMATA la propria deliberazione n. 25 del 29/06/2012 con la quale si approva il Regolamento per la disciplina dell'Imposta Municipale Propria nel Comune di Marzabotto;

VISTO il comma 12 bis, ultimo periodo, dell'art. 13 D.L. 201/11 – introdotto dalla legge di conversione del D.L. 16/12, in cui è previsto che i Comuni iscrivono nel bilancio di previsione l'entrata da imposta municipale propria in base agli importi stimati dal Dipartimento delle finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze per ciascun comune. L'accertamento convenzionale non dà diritto al riconoscimento da parte dello Stato dell'eventuale differenza tra gettito accertato convenzionalmente e gettito reale ed è rivisto, unitamente agli accertamenti relativi al fondo sperimentale di riequilibrio e ai trasferimenti erariali, in esito a dati aggiornati da parte del medesimo Dipartimento delle finanze, ai sensi dell'accordo sancito dalla Conferenza Stato-Città- e Autonomie Locali del 01/03/2012. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministero dell'Economia e delle Finanze, da emanare entro il 10 dicembre 2012, si provvede, sulla base del gettito della prima rata dell'imposta municipale propria nonché dei risultati dell'accatastamento dei fabbricati rurali, alla modifica delle aliquote, delle relative variazioni e

delle detrazioni stabilite nel medesimo art. 13 del D.L. 201/11 per assicurare l'ammontare del gettito complessivo previsto per l'anno 2012. Entro il 30 settembre 2012, sulla base dei dati aggiornati ed in deroga all'art. 172, comma 1 – lett. e) del T.U. 267/2000 e all'art. 1 comma 169 del D.Lgs. 296/06, i comuni possono approvare o modificare il regolamento e la deliberazione relativa alle aliquote e alla detrazione del tributo. Alla luce di questa previsione di legge emerge l'inevitabile carattere provvisorio delle aliquote per l'anno 2012 deliberate dai comuni;

CONSIDERATO che:

a) la base imponibile IMU è disciplinata dall'art. 13 commi 3, 4 e 5 del D.L. 201/11 (e successive modifiche e integrazioni);

b) l'art. 13 comma 3 del D.L. 201/11 (e successive modifiche e integrazioni) prevede i casi in cui la base imponibile IMU è ridotta del 50% con riferimento ai fabbricati storici (di cui alla lett. a) e ai fabbricati dichiarati inagibili/inabitabili e di fatto non utilizzati;

c) l'aliquota di base dell'imposta – pari allo 0,76 per cento- prevista dall'art. 13, comma 6, del D.L. 201/11 (e successive modifiche e integrazioni) può essere modificata dai comuni – con deliberazione del consiglio comunale adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446 – in aumento o in diminuzione sino a 0,3 punti percentuali;

d) ai sensi dell'art. 13, comma 7, del D.L. 201/2011 (e successive modifiche e integrazioni), l'aliquota è ridotta allo 0,4 per cento per l'abitazione principale e per le relative pertinenze. I comuni possono modificare, in aumento o in diminuzione, la suddetta aliquota sino a 0,2 punti percentuali. L'abitazione principale è quella definita dall'art. 13 comma 2, secondo periodo, del D.L. 201/11 e successive modificazioni e integrazioni;

e) ai sensi di quanto disposto dall'art. 13, comma 10, del D.L. 201/2011 (e successive modifiche e integrazioni), dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. Per gli anni 2012 e 2013, la detrazione prevista dal primo periodo è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale. L'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di euro 400;

f) ai sensi di quanto disposto dall'art. 13, comma 10, ultimo periodo, del D.L. 201/2011 (e successive modifiche e integrazioni), i comuni possono prevedere che le agevolazioni per abitazione principale – l'aliquota ridotta per l'abitazione principale e per le relative pertinenze, nonché la detrazione – si applichino anche:

- all'unità immobiliare posseduta, a titolo di proprietà o di usufrutto, da anziani o disabili che acquisiscano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che l'abitazione non risulti locata;
- all'unità immobiliare posseduta da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata;

per tali fattispecie non si applicano la riserva della quota di imposta prevista dal comma 11 a favore dello Stato e il comma 17 del D.L. 201/2011 (e successive modifiche e integrazioni). Al riguardo il Comune ritiene opportuno confermare anche in regime di IMU la scelta di considerare direttamente adibite ad abitazione principale le unità immobiliari oggetto delle due suddette ipotesi;

g) ai sensi di quanto disposto dall'art. 13, comma 10, penultimo periodo, del D.L. 201/2011 (e successive modifiche e integrazioni), le unità immobiliari di cui all'art. 8 – comma 4 del D.Lgs. 504/92 – ossia le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti Autonomi per le Case Popolari – beneficiano della detrazione prevista per l'abitazione principale; per tale fattispecie non si applicano la riserva della quota di imposta prevista dal comma 11 a favore dello Stato e il comma 17 del D.L. 201/11 (e successive modifiche e integrazioni).

Preso atto del ruolo delle cooperative edilizie a proprietà indivisa e dell'Istituto Autonomo Case Popolari nel consentire l'accesso all'abitazione principale dei ceti meno abbienti, il Comune ritiene equa e coerente la previsione di un'aliquota IMU agevolata di importo corrispondente a quella destinata alle abitazioni principali (anche in considerazione del generale orientamento favorevole all'incentivazione delle soluzioni abitative destinate a chi non possa permettersi di acquistare una casa o di locare un appartamento ai prezzi di mercato);

h) la finzione giuridica secondo cui, ai soli fini dell'applicazione dell'IMU, l'assegnazione della casa coniugale al coniuge non titolare di diritti reali sulla stessa, convenuta ovvero disposta in sede di separazione o divorzio dei coniugi, si intende in ogni caso effettuata a titolo di diritto di abitazione;

i) si ritiene opportuno agevolare – con previsione di un'aliquota del 0,76 per cento – le unità immobiliari (e relative pertinenze) concesse in comodato gratuito a parenti in linea retta di primo grado (figli e/o genitore), ivi residenti anagraficamente e che la utilizzino come abitazione principale;

l) si ritiene opportuno agevolare – con previsione di un'aliquota del 0,76 per cento – le unità immobiliari (e relative pertinenze) concesse in locazione a canone concordato ex art.2, comma 3 Legge 431/1998;

m) si ritiene opportuno agevolare – con previsione di un'aliquota del 0,96 per cento – le unità immobiliari ad uso abitativo e relative pertinenze (C2, C6 o C7) interamente concesse in locazione;

n) si ritiene altresì opportuno agevolare – con previsione di un'aliquota del 0,86 – usufruendo della possibilità prevista nell'art.13, comma 9, gli immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'art.43 del testo unico di cui al D.P.R. n.917/86 o posseduti dai soggetti passivi dell'imposta IRES purchè non locati;

DATO ATTO:

- che il Comune di Marzabotto è classificato montano nell'elenco dei comuni italiani predisposto dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) e che, pertanto, ai sensi dell'art. 9, comma 8, del D.Lgs.14/03/2011, n. 23 e ss.mm.ii., nel proprio territorio sono esenti da IMU i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133;

- che i terreni agricoli siti nel Comune di Marzabotto sono esenti da IMU, ex art. 7, comma 1, lett.h), del D. Lgs. 504/1992, in quanto ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'art. 15 della Legge n. 984/1977;

DATO ATTO che, nel quantificare le varie aliquote IMU, si è dovuto tenere conto anche della necessità di garantire il necessario equilibrio di bilancio, con conseguente utilizzo della facoltà di differenziare le aliquote;

EVIDENZIATO che il Comune può deliberare una propria aliquota IMU “ordinaria” e che si ritiene opportuno quantificare detta aliquota ordinaria in misura dell'1,06 per cento, esercitando la facoltà riconosciuta ai Comuni dall'art.13 comma 6 del D.L. 201/2011 (in base al quale l'aliquota base è modificabile fino appunto a più 0,3 punti percentuali) prevedendo nel contempo le ipotesi meritevoli di agevolazioni a cui accordare, nel rispetto dei limiti di legge, un'aliquota ridotta;

EVIDENZIATO altresì qualora fosse disposto, con apposita modifica normativa, l'incremento delle aliquote di base attualmente vigenti in base all'art.13 D.L. 201/2011, detto aumento sarà automaticamente sommato alle aliquote qui deliberate al fine di mantenere inalterato il gettito dell'imposta comunale;

VISTI:

- l'art.53 comma 16 della Legge n.388/2000, così come modificato dall'art.27 comma 8 della Legge n.448/2001, in base al quale il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle Entrate degli Enti Locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I Regolamenti sulle entrate, purchè approvati entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento anche se adottati successivamente all'inizio dell'esercizio;
- l'art.1 comma 169 della L.296/2006 (Legge Finanziaria 2007), la quale ha previsto che “Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da

norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purchè entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”;

- il comma 12bis dell'art.13 D.L. 201/2011 – introdotto dalla Legge di conversione del D.L. 16/2012 – in cui è previsto che i Comuni possono approvare o modificare il regolamento e la deliberazione relativa alle aliquote e alla detrazione IMU entro il 30 settembre 2012, in deroga a quanto previsto dagli articoli 172 comma 1 lettera e) del D.Lgs. 267/2000 e dall'art.1 comma 169 del D.Lgs. 296/2006;

DATO ATTO, infine:

- che il presente atto è stato sottoposto alla Commissione consiliare competente in data 22/06/2012;
- che copia del presente provvedimento verrà trasmessa al Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'Economia e Finanze, entro i termini stabiliti dall'art. 13, comma 15, del D.L. 06/12/2011 n. 201, conv. con mod. in L. 214/2011 e ss.mm.ii.;

Visto il D.Lgs. 18/08/2000, n.267;

Visto lo Statuto comunale.

Dato atto che, ai sensi dell'art.49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267, è stato acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, espresso dalla Responsabile del Settore Servizi Finanziari;

CON la seguente votazione espressa in forma palese dai n. 15 (quindici) componenti consiliari presenti in aula: votanti n.15 , astenuti nessuno, favorevoli n. 15 e contrari nessuno;

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in premessa

1) **DI ASSUMERE** con la presente deliberazione, adottata nell'esercizio della potestà regolamentare di cui all'art.52 del D.Lgs. 446/1997 e in aderenza alle prescrizioni dell'art.13 del D.L. 201/2011, convertito con modificazioni dalla Legge 214/2011, le determinazioni necessarie all'applicazione nell'anno 2012 dell'IMU propria sperimentale disciplinata dall'art.13 del D.L. 201/2011 ed altresì degli articoli 8 e 9 del D.Lgs 23/2011 in quanto compatibili;

2) **DI STABILIRE** per l'anno di imposta 2012 le seguenti aliquote ai fini dell'applicazione dell'IMU:

a) **ALIQUOTA ORDINARIA 1,06 per cento** (10,60 per mille), corrispondente all'aliquota base di cui all'art. 13, comma 6, D.L. 201/2011 aumentata di 0,30 punti percentuali, per tutte le fattispecie diverse da quelle di cui ai punti successivi;

b) **ALIQUOTA RIDOTTA 0,45 per cento** (4,5 per mille), corrispondente all'aliquota base di cui all'art. 13, comma 7, D.L. 201/2011 aumentata di 0,05 punti percentuali, per le abitazioni principali e relative pertinenze di cui all'art. 13, comma 2, del D.L. 201/2011.

La presente aliquota si applica anche alle fattispecie assimilate all'abitazione principale di cui all'art.3 del Regolamento per la disciplina dell'Imposta Municipale Propria: 1)unità immobiliare e relative pertinenze possedute, a titolo di proprietà o di usufrutto, da anziani o disabili che acquisiscano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che l'abitazione non risulti locata; 2)unità immobiliare e relative pertinenze possedute da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata;

c) **ALIQUOTA RIDOTTA 0,45 per cento** (4,5 per mille), corrispondente all'aliquota base di cui all'art. 13, comma 6, D.L. 201/2011 diminuita di 0,31 punti percentuali, per le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari e relative pertinenze come definite ai sensi dell'art. 13, comma 2, ultimo periodo, del D.L. 201/2011, nonché per gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari e relative pertinenze come definite ai sensi dell'art. 13, comma 2, ultimo periodo, del D.L. 201/2011;

d) **ALIQUOTA RIDOTTA 0,86 per cento** (8,6 per mille), corrispondente all'aliquota base di cui all'art. 13, comma 6, D.L. 201/2011 aumentata di 0,10 punti percentuali, per le seguenti fattispecie:
- Fabbricati non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43 del Testo Unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, purché non locati;
- Fabbricati posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società, purché non locati;

e) **ALIQUOTA RIDOTTA 0,96 per cento** (9,6 per mille) corrispondente all'aliquota base di cui all'art. 13, comma 6, D.L. 201/2011 aumentata di 0,20 punti percentuali, per la seguente fattispecie:
- Abitazioni concesse in locazione e relative pertinenze come definite ai sensi dell'art. 13, comma 2, ultimo periodo, del D.L. 201/2011;

f) **ALIQUOTA RIDOTTA 0,76 per cento** (7,6 per mille) corrispondente all'aliquota base di cui all'art.13, comma 6, D.L. 201/2011 per le seguenti fattispecie:
- Abitazioni e relative pertinenze come definite ai sensi dell'art. 13, comma 2, ultimo periodo, del D.L. 201/2011, concesse in comodato gratuito a parenti in linea retta di primo grado (figli e/o genitore), ivi residenti anagraficamente e che la utilizzino come abitazione principale;
- Abitazioni e relative pertinenze come definite ai sensi dell'art. 13, comma 2, ultimo periodo, del D.L. 201/2011, concesse in locazione a canone concordato ex art.2, comma 3 Legge 431/1998;

3) DI DARE ATTO che, qualora fosse disposto con apposita modifica normativa, l'incremento delle aliquote di base attualmente vigenti in base all'art. 13 D.L. 201/11, detto aumento sarà automaticamente sommato alle aliquote deliberate al fine di mantenere inalterato il gettito dell'IMU di competenza comunale;

4) DI STABILIRE, per le motivazioni espresse in premessa ed ai sensi della normativa vigente, che la detrazione per abitazione principale viene mantenuta nella stessa misura prevista dall'art. 13, comma 10, del D.L. 201/11, convertito con mod. dalla L. 22/12/2011, n. 214 e ss.mm.ii, e pertanto:

Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. Se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. La detrazione prevista dal primo periodo è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale. L'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di euro 400.

5) DI DARE ATTO che la detrazione di cui al precedente punto 4) si applica anche:

- a) all'unità immobiliare posseduta, a titolo di proprietà o di usufrutto, da anziani o disabili che acquisiscano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che l'abitazione non risulti locata;
- b) all'unità immobiliare posseduta da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata;
- c) alle unità immobiliari di cui all'art. 8, comma 4, del D.Lgs. 504/92, ossia quelle appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari;

6) DI DARE ATTO che, ai sensi del comma 12-bis dell'art. 13 D.L. 201/11, con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'Economia e delle Finanze, da emanare entro il 10 dicembre 2012, lo Stato provvede, sulla base del gettito della prima rata dell'imposta municipale propria nonché dei risultati dell'accatastamento dei fabbricati rurali, alla modifica delle aliquote, delle relative variazioni e della detrazione stabilite nel medesimo art. 13 del D.L. 201/11 per assicurare l'ammontare del gettito complessivo previsto per l'anno 2012;

7) DI DARE ATTO che, ai sensi dell'art. 13, comma 12-bis, del D.L. 201/11, entro il 30 settembre 2012, sulla base dei dati aggiornati ed in deroga all'art. 172, comma 1, lett. e) del T.U. 267/00 e all'art. 1, comma 169, del D.Lgs.296/06, i Comuni possono modificare il regolamento e la deliberazione relativa alle aliquote e alla detrazione in materia di IMU;

8) DI DARE ATTO che copia del presente provvedimento verrà trasmessa al Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'Economia e Finanze, entro i termini stabiliti dall'art. 13, comma 15, del D.L. 06/12/2011 n. 201, conv. con mod. in L. 214/2011 e ss.mm.ii..

9) RENDERE - con la seguente votazione espressa in forma palese dai n. 15 (quindici) componenti consiliari presenti in aula: votanti n.15 , astenuti nessuno, favorevoli n. 15 e contrari nessuno;; la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'art.134, comma 4 del D.Lgs.267/2000.